

DELIBERA N. 125/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALLA LEGA NORD PADANIA NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
NELLA SETTIMANA 4-10 FEBBRAIO 2013
(TGCOM24)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante "*Richiamo al riequilibrio dell'informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del*

Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” notificata in pari data alla società R.T.I. S.p.A.;

VISTO l'esposto presentato in data 13 febbraio 2013 (prot. n. 8035) dall'On. Davide Carlo Caparini, in qualità di deputato appartenente al gruppo parlamentare Lega Nord Padania, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalle relative disposizioni di attuazione da parte della società R.T.I. in danno di tale soggetto politico. In particolare, il segnalante lamenta la sottopresenza della lista esponente nei telegiornali diffusi dal canale Tgcom24 nel periodo 4-10 febbraio 2013. L'on. Caparini sottolinea gli effetti gravemente lesivi degli interessi del soggetto politico istante derivanti dalla condotta posta in essere dalla predetta testata e conclude chiedendo all'Autorità di adottare tutti i provvedimenti idonei a ripristinare in favore della Lega Nord Padania l'equilibrio nei tempi di parola nelle edizioni dei telegiornali diffusi da Tgcom24, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società R.T.I. S.p.A. con nota pervenuta il 14 febbraio 2013 (prot. n. 8552), in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 13 febbraio 2013 (prot. n. 8096), nelle quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare si osserva che la segnalazione è improcedibile in quanto non sottoscritta da soggetto avente poteri di rappresentanza del soggetto politico nel cui nome essa è formulata. Infatti, così come previsto dall'articolo 27, comma 1, della delibera n. 666/12/CONS la legittimazione ad inoltrare all'Autorità le segnalazioni in tema di presunte violazioni della disciplina in materia di parità di trattamento nei mezzi di informazione spetta ai "soggetti politici" e tale qualifica non appartiene invece all'On. Davide Caparini, firmatario dell'esposto, il quale peraltro agisce in nome e per conto della Lega Nord, senza menzionare la sussistenza di poteri di rappresentanza, così come previsto dall'articolo 27, comma 4, della delibera 666/12/CONS;
- nel merito la segnalazione è comunque infondata in quanto nel periodo 4 – 10 febbraio il soggetto politico Lega Nord ha beneficiato di un tempo di parola di 3 minuti, pari allo 0,46% del tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici, analogamente a quelli beneficiati da soggetti con pari rappresentatività del soggetto esponente (Udc 0,86%, Fli 0,33%), tenuto peraltro conto dell'estrema frammentazione dei soggetti politici (v. Delibera Agcom n. 70/13/CONS);
- la Lega Nord ha altresì beneficiato del tempo dedicato alla coalizione di Centro – Destra nei tg del Tgcom 24, che solo nel periodo 4 – 10 febbraio ha goduto in totale di 2 ore e 52 minuti di tempo di parola. Inoltre, negli altri telegiornali diffusi dalla testata della società R.T.I., nello stesso periodo (4-10 febbraio) la Lega Nord ha beneficiato di: 1 minuto e 30 secondi pari all'1,54% del tempo

- complessivamente dedicato ai soggetti politici nel TG4; 7 minuti e 23 secondi pari al 3,58% nel Tg5 e 1 minuto e 17 secondi, pari all'1,18 in Studio Aperto.
- la Lega Nord, ha comunque goduto di ampi spazi nei telegiornali di Tgcom 24 nelle settimane di campagna elettorale 21 – 27 gennaio e 28 gennaio – 3 febbraio: in particolare nella prima settimana i tg di Tgcom 24 hanno dedicato ben 17 minuti e 51 secondi di tempo di parola ad esponenti della Lega Nord, mentre nella settimana successiva ben 23 minuti e 9 secondi;
 - Matteo Salvini, Segretario della Lega Nord, ha confermato la sua partecipazione al programma “Domenica Live” in onda domenica 17 febbraio p.v. sull'emittente Canale 5;
 - L'Autorità ha già valutato i dati relativi al Tgcom 24 con un richiamo al riequilibrio contenuto nella delibera 32/13/CONS, nel quale non vi era nessun riferimento al soggetto politico esponente, e la cui verifica all'ottemperanza si è conclusa senza ulteriori provvedimenti, così come nessun riferimento alla Lega Nord è stato rilevato dall'Autorità nella valutazione dei dati di monitoraggio fino al 3 febbraio 2013;
 - in linea generale, occorre evidenziare che i telegiornali non sono sottoposti alle norme afferenti la comunicazione politica e che la delibera 666/12/CONS coerentemente con la prassi dell'Agcom e le indicazioni della giurisprudenza amministrativa distingue in modo netto le fattispecie della “comunicazione politica” e dell’informazione” ;
 - secondo la sentenza della Corte Cost. N. 155/2002, la disciplina dell'informazione televisiva contenuta nella L. 28/00 è legittima rispetto all'art. 21 Cost, esclusivamente nella misura in cui, a differenza della comunicazione politica, non sopprime ogni ambito di autonomia editoriale;
 - il principio della parità di trattamento deve essere valutato alla luce non di un criterio di parità aritmetica, bensì in applicazione di un criterio di adeguatezza dell'informazione su ciascuna forza politica, anche alla luce della rappresentatività e dell'interesse pubblico delle notizie inerenti a ciascun soggetto politico.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, deve conformarsi la concessionaria pubblica, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, con la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre seguente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale,

richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità, pur dando atto del *favor* espresso dal legislatore verso la convergenza degli attori politici in coalizioni, ha chiarito che ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, ha il diritto di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Pertanto, il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe. In particolare, con riferimento ai notiziari l'Autorità ha precisato che le emittenti devono garantire alle coalizioni e alle liste parità di trattamento nell'arco di ciascuna settimana di programmazione;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi al periodo 4-10 febbraio 2013 pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che, nel periodo considerato, nei notiziari diffusi dalla testata Tgcom24 la forza politica istante ha fruito Tgcom24 dello 0,46% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati;

RITENUTO che il criterio della parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, postula l'esigenza di assicurare la fruizione di tempi comparabili tra situazione omologhe e che pertanto, alla luce dei criteri esegetici illustrati nella delibera n. 70/13/CONS, i tempi fruiti dalla Lega Nord nei telegiornali diffusi dal canale Tgcom24 nel periodo considerato non appaiono adeguati;

RITENUTO che gli squilibri registrati, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere corretti al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RITENUTO di dover rivolgere un richiamo alla società R.T.I. S.p.A. affinché assicuri l'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dalla testata Tgcom24 nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase conclusiva della campagna elettorale;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata. A tal fine l'Autorità procederà alla verifica dei dati settimanali, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel

caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, Relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

RICHIAMA

la Società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. a provvedere, nei sensi di cui in motivazione, all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dalla testata Tgcom24 in favore della Lista Lega Nord Padania nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche entro la fine della settimana in corso.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio delle testate. A tal fine l'Autorità procederà alla verifica settimanale dei dati, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 febbraio 2013

**D'ORDINE DEL
PRESIDENTE**
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci